

Comunità energetiche, la scheda dell'Arera

Sul nuovo testo integrato sull'autoconsumo diffuso per edifici, condomini e comunità energetiche

Dopo l'approvazione del testo unico che regola le modalità per valorizzare l'autoconsumo diffuso, Arera ha diffuso oggi una scheda in cui illustra il provvedimento, sottolineando che il testo dà indicazioni chiare e semplificazioni procedurali rispetto alla disciplina transitoria vigente dal 2020, in attuazione dei decreti legislativi 199/21 e 210/21 ([v. Staffetta 29/12/22](#)).

Il provvedimento, scrive Arera, completa il quadro regolatorio relativo alle configurazioni in cui è possibile valorizzare l'autoconsumo e fa seguito alle innovazioni relative ai Sistemi Semplici di produzione e Consumo e ai Sistemi di Distribuzione Chiusi adottate nei mesi scorsi sempre in attuazione dei decreti legislativi 199/21 e 210/21. Insieme al decreto di incentivazione in emanazione nelle prossime settimane da parte del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, scrive il regolatore, il provvedimento fornisce il quadro delle regole che contribuiranno a rispondere alle sfide della transizione energetica tramite la diffusione degli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili e, poiché essi saranno realizzati in contesti di autoconsumo, contribuirà alla riduzione della spesa energetica dei clienti finali.

Nel **nuovo Tiad** (“Testo integrato autoconsumo diffuso”) rientrano **tutti i sistemi per l'autoconsumo diffuso: gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente in edifici e condomini, comunità energetiche e autoconsumatori individuali su rete pubblica**. Le prime due configurazioni hanno già avuto una prima regolazione transitoria (deliberazione 318/2020/R/eel) basata su un modello regolatorio virtuale, con limitato riferimento all'autoconsumo derivante da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW e ubicati sotto la medesima cabina secondaria a cui sono collegati i clienti finali della configurazione. Tra le novità rispetto alla deliberazione 318/2020/R/eel, derivanti dai decreti legislativi 199/21 e 210/21, vi sono **definizioni univoche per tutte le varie configurazioni di autoconsumo diffuso e la distinzione di due**

perimetri geografici: la zona di mercato che rileva per individuare l'energia elettrica condivisa e l'area sottesa alla medesima cabina primaria che rileva per individuare la vera e propria energia elettrica autoconsumata. Quest'ultima è oggetto di maggior valorizzazione per tenere conto dei costi di esercizio delle reti elettriche mediamente evitati proprio per effetto dell'avvicinamento geografico di produzione e consumo nella medesima ora. E poiché **la valorizzazione dell'autoconsumo diffuso ora è riferita all'area sottesa alla cabina primaria (e non più alla cabina secondaria)**, vengono delineati i criteri sulla base dei quali i gestori di rete individuano, in modo convenzionale, le aree sottese a ciascuna cabina primaria a partire dalla reale configurazione delle reti elettriche e introducendo correttivi di carattere geografico. Sarà invece cura del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica la prossima definizione degli incentivi. Inoltre, vengono **semplificate le procedure operative per la costituzione e la gestione delle configurazioni.** Infine, grazie alla conferma del modello regolatorio virtuale già adottato nel periodo transitorio iniziale, **sono garantiti a tutti i clienti finali e ai produttori gli attuali diritti** (ad esempio quello di scegliere liberamente il proprio fornitore indipendentemente dai rapporti legati all'autoconsumo).

L'applicazione del Tiad è prevista dal 1° marzo 2023 o in concomitanza con l'entrata in vigore del decreto del Mase con gli strumenti di incentivazione economica, se successiva. Da tale data, le configurazioni per l'autoconsumo collettivo e le comunità energetiche già esistenti confluiranno nel Tiad: ciò non comporta nessun cambiamento per le prime, mentre per le seconde viene data la **possibilità di estendersi all'interno di un'area più vasta (zona di mercato per energia condivisa e area sottesa a cabina primaria per valorizzazione energia autoconsumata) e di includere anche impianti di potenza superiore a 200 kW**, a fronte di una lieve riduzione del contributo di valorizzazione dell'autoconsumo (che perde la restituzione della parte variabile della tariffa di distribuzione, pari a 0,59 €/MWh su un totale di 8,37 €/MWh a valori dell'anno 2022).